



RAPPORTI TECNICI INGV

Manuale gestionale per il Preposto in
materia di Sicurezza e Salute all'interno
dell'INGV. Linee Guida tecnico-normative



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

512

**Direttore Responsabile**

Daniela VERSACE

Editor in Chief

Milena MORETTI

Editorial Board

Laura ALFONSI

Sofia BARANELLO

Carla BARNABA

Christian BIGNAMI

Simona CARANNANTE

Maria Grazia CIACCIO

Luca COCCHI

Luigi CUCCI

Lorenzo CUGLIARI

Elisabetta D'ANASTASIO

Alessia DI CAPRIO

Roberto DI MARTINO

Domenico DI MAURO

Domenico DORONZO

Filippo GRECO

Alessandro IAROCCI

Mario MATTIA

Daniele MELINI

Anna NARDI

Lucia NARDONE

Marco OLIVIERI

Arianna PESCI

Pierangelo ROMANO

Paola SBARRA

Davide SCAFIDI

Maurizio SOLDANI

Sara STOPPONI

Umberto TAMMARO

David ZULIANI

REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE DI ROMA N.173 | 2014, 23 LUGLIO

© INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Rappresentante legale: Presidente INGV

Sede: Via di Vigna Murata, 605 | Roma

Tutti i diritti riservati

www.ingv.it



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

RAPPORTI TECNICI INGV

Manuale gestionale per il Preposto in materia
di Sicurezza e Salute all'interno dell'INGV.
Linee Guida tecnico-normative

*Management manual for the Health and Safety
Supervisor at INGV. Technical-regulatory
Guidelines*

Massimiliano Barone

INGV | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale

Accettato 17 novembre 2025 | Accepted 17 November 2025

Come citare | How to cite Barone, M. (2026). Manuale gestionale per il Preposto in materia di Sicurezza e Salute all'interno dell'INGV. Linee Guida tecnico-normative. *Rapporti Tecnici INGV*, 512, 1-28. <https://doi.org/10.13127/rpt/512>

In copertina Isola di Stromboli. Acquisizioni video per lo studio delle dinamiche eruttive del vulcano, nell'ambito della campagna di misure multiparametriche del progetto BACIO (Broadband Acquisition and Imaging Operation) © foto Piergiorgio Scarlato - 2017 | Cover Stromboli Island. Video acquisitions for the study of the eruptive dynamics of the volcano, as part of the BACIO (Broadband Acquisition and Imaging Operation) multiparametric measurement campaign © photo Piergiorgio Scarlato - 2017)

512

INDICE

Riassunto	7
<i>Abstract</i>	<i>7</i>
Introduzione	7
1. Inquadramento normativo e organizzativo di INGV	9
2. Compiti del Preposto	10
3. Individuazione del Preposto INGV	11
4. Formalizzazione individuazione del Preposto INGV e responsabilità	13
5. Compiti e modalità operative del Preposto INGV	14
6. La gerarchia organizzativa dei Preposti	16
7. La formazione del Preposto	16
8. Conclusioni	17
Ringraziamenti	18
Bibliografia	19
Sitografia	19
Appendice	21

Riassunto

Il presente manuale fornisce un utile, fondamentale ed esauriente supporto per lo svolgimento consapevole del ruolo del Preposto, che, operando in contesti a volte mutevoli e molteplici per sua natura, come quello della ricerca e del mondo giuridico nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, può incontrare difficoltà o eventi avversi ed imprevisti al regolare svolgimento delle attività stesse, specie operando in attività svolte in ambito outdoor (es. vulcanico, sismico, ambientale).

Il manuale, attraverso un inquadramento normativo ed organizzativo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), contestualizza la non sempre immediata individuazione del Preposto, chiarendo i compiti e la formazione integrativa in materia, e fornendo utili suggerimenti inerenti alle modalità operative e gestionali nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Abstract

This manual provides useful, fundamental and comprehensive support for the informed playing of the Supervisor's role who, operating in contexts that are often various and unpredictable by nature, such as those of scientific research and the legal world about health and safety workplaces protection, may encounter difficulties or adverse and unexpected events which disrupt the regular performance of his activities, especially when operating in outdoor scenarios (e.g. volcanic, seismic, environmental).

Through a regulatory and organizational framework of Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), the manual contextualizes the not always immediate identification of the Supervisor, clarifying his tasks and the supplementary training on the subject, and providing useful suggestions regarding the operational and management methods within the scope of research and technological innovation.

Keywords Preposto; Manuale; Sicurezza | Supervisor; Manual; Safety

Introduzione

Nell'ambito delle molteplici ed innumerevoli attività svolte dal personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel campo della ricerca, della implementazione tecnica e tecnologica, oltre che amministrativa [1], e del complesso contesto normativo di riferimento in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, appare del tutto evidente e necessaria la possibilità di fruizione di un manuale che compendi, come in questo caso, gli aspetti essenziali del ruolo del Preposto, specie nei casi in cui *"i rapporti lavorativi relativi a compiti e ruoli, se chiari e definiti (organigramma, qualifiche, ...) responsabilizzano tutti gli addetti a tutti i livelli e settori..."* [Barone, 2005] e ne delimitano fra l'altro contesti e responsabilità.

Il presente manuale, redatto specificamente per l'INGV, è stato realizzato nell'ottica di quanto previsto *"Nell'ambito del Sistema di promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (in cui) tutti i Dirigenti, i Preposti, i lavoratori, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08¹, di tutte le unità produttive dell'INGV sono individuati fra i destinatari degli obblighi previsti nel citato decreto"* [Barone, Campisi e Rapisarda, 2017].

¹ <https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/normativa-di-interesse/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/>

Il manuale, può costituire utile riferimento per numerosi ed ulteriori ambiti lavorativi, sia della ricerca che di diversa natura, avendo volutamente mantenuto i riferimenti alle *definizioni* di cui all'art.2 del **Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 81/08** ("Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"), nonché all'ambito di applicazione dell'art. 3 del citato decreto, che "*si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio*".

Tale documento pertanto è inteso non solo come strumento di promozione di buone pratiche, ma anche come strumento di supporto documentale, nonché didattico e divulgativo, con l'obiettivo di favorire e consentire una sempre migliore e professionale prestazione lavorativa, fornendo la possibilità di porsi quale soggetto/parte attiva nei confronti degli adempimenti di legge relativi alla tutela della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro della ricerca, ed essere in grado di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione delle varie prestazioni sia in ambito *indoor* (es. laboratori, officine, spazi tecnologici, tutoraggio), che *outdoor* (es. ambito vulcanico, sismico, ambientale), anche diversi da quelli di lavoro abituali e/o di consuetudine.

Tra le principali figure coinvolte nella gestione delle misure di prevenzione e protezione la giurisprudenza spesso annovera il Preposto, una figura con ruolo, compiti e responsabilità ben specifici. Il ruolo del Preposto, diversamente da quanto si potrebbe pensare, era stato introdotto già fin dagli anni '50 del secolo scorso, ad es. con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 547/55 ("Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"²), il D.P.R. n. 303/56 ("Norme generali per l'igiene del lavoro"³), il D.Lgs. n. 277/1991 ("Attuazione di direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici"⁴), ed altri.

Attualmente i Preposti, così come definiti dall'art. 2 c.1 lett.e) del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm. ii., hanno il compito fondamentale e preziosissimo di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dalle norme vigenti in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, e dall'INGV (Statuto [2], Regolamento del Personale [3], Regolamento di Organizzazione e Funzionamento [4], Regolamento per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro [5], ...), tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Il Preposto è quindi colui che, fungendo da anello di congiunzione fra datore di lavoro/dirigente e lavoratore, così come definiti dall'art.2 del D.Lgs. n.81/08, ed individuati nel Regolamento INGV per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, sovrintende l'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive e ne controlla la corretta esecuzione, ed essendo colui il quale si trova a diretto contatto con il lavoratore, è tenuto a "*sovrintendere e vigilare*" (art. 19 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08) tra l'altro, sulla concreta esecuzione in sicurezza e salute, della mansione lavorativa affidata al lavoratore stesso.

Dal 2021, una delle novità apportate dal Decreto Legge n. 146 ("Misure urgenti in materia economica e fiscale"), convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2021 n. 215⁵, che ha modificato il D.Lgs. n. 81/08 in materia di tutela della Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, riguarda l'obbligo di individuazione del Preposto nei luoghi di lavoro, da parte del datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 del D.Lgs.n. 81/08, e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b-bis del citato decreto.

Nel nuovo scenario normativo, pertanto, il datore di lavoro o il dirigente è tenuto a designare uno o più Preposti, se necessario, per sovrintendere alle attività di vigilanza. La nuova legge

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1955/07/12/055U0547/sg>

³ <https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/edilizia/norme/dprn303del1956.pdf>

⁴ https://www.1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/old_servizi/legislazione/sicurezza_lavoro/legislazione_382.html

⁵ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215>

inoltre introduce importanti e significative modifiche in termini di poteri e responsabilità, infatti il Preposto passa da semplice segnalatore ad un ruolo interventista diventando ora una figura chiave e molto più operativa nell'organizzazione del lavoro dell'INGV, e la cui formazione pertanto costituisce una importanza preminente, tanto che il legislatore ha previsto che questa debba svolgersi in presenza e avere una frequenza ed aggiornamento periodica, e deve essere ripetuta ogni qualvolta si verifichi un cambiamento nei rischi aziendali o nelle misure di prevenzione e protezione, al fine di una migliore garanzia di possibilità di adempiere ai suoi doveri in modo informato, responsabile, e diligente.

1. Inquadramento normativo e organizzativo di INGV

La giurisprudenza rileva che *“il preposto è una delle tre figure (datore di lavoro, dirigente e preposto) cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell'ambito dell'impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l'inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo”* (Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502⁶).

Nell'ambito dell'INGV, il ruolo di datore di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/08, ricade in capo al Direttore Generale, secondo quanto definito dallo Statuto di Ente (art. 14 c.2 lett.q), e dal Regolamento INGV di Sicurezza e Salute approvato con Delibera n. 216/2022 dal CdA INGV, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 c.1 lett.b) del citato decreto, in merito alle pubbliche amministrazioni. Analogamente la figura di dirigente è definita rispettivamente dall'art.2 c.1 lett.d) del citato decreto, e nello specifico all'art. 4 del citato Regolamento, che identifica in questo ruolo di vertice dell'INGV le figure di Direttore Centrale, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione.

La definizione di Preposto invece è contenuta all'interno dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/08 che lo descrive come *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*. Si tratta quindi di una figura operativa di grande importanza all'interno della struttura organizzativa e di lavoro dell'INGV. Egli, infatti, affianca il datore di lavoro e i dirigenti in tutte le attività di controllo, soprattutto quando costoro non riescono a garantire la loro presenza durante tutte le fasi ed attività di lavoro (sia in ambito *outdoor*, che *indoor*).

Il Preposto nel contesto INGV svolge pertanto una funzione organizzativa in diversi ambiti lavorativi, così come negli uffici, anche e soprattutto nei laboratori, nelle attività di manutenzione delle stazioni multiparametriche [Barone et al., 2017], nell'ambito delle attività di ricerca e tecnologiche, nelle attività svolte in ambito di sorveglianza e di emergenza sismica, vulcanica, ambientale, nell'ambito della Formazione Scuola-Lavoro (FSL), già Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) [6], con le scuole [Maiolino et al., 2025], nella gestione del personale del Servizio Volontario di Protezione Civile, ecc., e coincide con le diverse figure, ruoli e attività svolti dai vari Responsabili dei Centro Servizi, di Unità Funzionale (RUF), dai coordinatori/responsabili dei gruppi di emergenza sismica/vulcanica/ambientale in attività in

⁶ https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2612:cassazione-penale-sez-4-14-gennaio-2010-n-1502-responsabilitel-preposto&catid=17&Itemid=138

ambito di Protezione Civile, di attività subacquee, di laboratorio, Amministrativi, ecc., e di tutti coloro i quali comunque esercitano in concreto i poteri giuridici a ciascuno dei soggetti, anche se sprovvisti di regolare investitura (art. 299 del D.Lgs. n. 81/08). Resta comunque fermo l'obbligo della sua individuazione in qualsiasi ambito lavorativo, così come sottolineato dall'art. 18 comma 1, lettera b-bis) del citato decreto.

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 si intende invece per lavoratore *la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, (omissis).*

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del Codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
- il lavoratore di cui al D.lgs 1° dicembre 1997, n. 468 (c.d. Lavoratore Socialmente Utile - LSU).

Pertanto, nell'ambito della ricerca sono lavoratori, oltre al personale INGV, anche tutti gli altri soggetti destinatari delle misure di tutela e prevenzione previste dalla normativa in materia di tutela della Sicurezza e Salute, quali ad esempio gli studenti in FSO, i borsisti, i dottorandi, gli assegnisti, i tirocinanti, gli specializzandi, i Collaboratori Coordinati e Continuativi (Co.Co.Co.), gli associati di ricerca, ecc.

Riguardo le altre figure, la cui trattazione esula dal presente documento, si veda il D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. ed il Regolamento per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di Lavoro dell'INGV.

2. Compiti del Preposto

I compiti del Preposto, secondo le loro attribuzioni e competenze sono specificati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che prevede di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni INGV in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere

- la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare in modo tempestivo al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 peraltro richiamati dalla Circolare n.1/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)⁷.

Ad integrazione di quanto sopra specificato, la già citata Legge n. 215/2021 ha introdotto nuovi obblighi per il Preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli sopra riportati, infatti, in presenza di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il Preposto è tenuto a:

- intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e di salute, anche ad esempio in caso di stress termico anche in ambiente outdoor, uso e/o presenza sostanze pericolose, esposizione a gas vulcanici, ...);
- interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
- nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità rilevate al datore di lavoro e al dirigente (Cassazione Penale, Sez. 4, 01 febbraio 2022, n. 3538 - Malfunzionamento di un macchinario e schiacciamento di un dito. Responsabilità del preposto per non aver ottemperato all'obbligo diretto e continuativo di sorveglianza sui mezzi e sulle lavorazioni⁸).

3. Individuazione del Preposto INGV

Quando si svolgono attività di coordinamento di un gruppo di ricerca/lavoro, anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro (Direttore Generale)/ dirigente (Direttore Centrale, Direttore di Dipartimento, Direttore di Sezione), si assume il ruolo di Preposto. Per la normativa vigente, infatti, è sufficiente che un qualsiasi lavoratore eserciti anche temporaneamente attività di coordinamento di un gruppo di lavoratori e lui stesso diventa *Preposto di fatto* e sarà obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza di cui all'art. 299 del D. Lgs. 81/08.

È bene comunque evidenziare che il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Con l'introduzione della lettera b-bis al comma 1 dell'art. 18 D.Lgs. n. 81/08, si stabilisce che il datore di lavoro deve individuare il Preposto o i Preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19, ed i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento di tali attività.

⁷ Circolare n. 1/2022 - Ispettorato Nazionale del Lavoro. Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.- <https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/Circolare-1-16022022-obblighi-formativi.pdf>

⁸ https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27334:cassazione-penale,-sez-4,-01-febbraio-2022,-n-3538-malfunzionamento-di-un-macchinario-e-schiacciamento-del-dito-della-lavoratrice-responsabilit%C3%A0-del-preposto-per-non-aver-ottemperato-all-obbligo-diretto-e-continuativo-di-sorveglianza-sui-mezzi-e-sulle-lavorazioni&catid=17&Itemid=138

A tal proposito comunque la Cassazione penale (Sez. IV, 15/01/2020 e Sez. IV, 14/03/2018 n. 26294⁹ e Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030¹⁰) sottolinea che *“incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori...”*. Il testo normativo comunque non specifica e non indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma generalmente questa deve essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza da parte del Preposto dell’incarico attribuitogli.

L’individuazione del Preposto deve avvenire pertanto tramite un atto ufficiale che contiene almeno:

- i dati anagrafici;
- l’indicazione dei compiti attribuiti;
- l’attribuzione dei poteri gerarchici per svolgere la funzione di Preposto;
- la data della nomina;
- la firma del Preposto.

In generale, quindi, la Legge n. 215 del 2021, introducendo l’obbligo per il datore di lavoro di designare ufficialmente il Preposto, al fine di evitare di affidare la vigilanza a *Preposti di fatto*, di cui all’art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) del D.Lgs. n. 81/08, non debitamente formati, ha inteso definire il preciso obiettivo di prevenire e ridurre il numero di incidenti e infortuni sul luogo di lavoro.

La distinzione tra **Preposto di diritto** e **Preposto di fatto** risiede nel fatto che quest’ultimo potrebbe non aver ricevuto una formazione adeguata, e di conseguenza, non essere in grado di svolgere consapevolmente il proprio ruolo. Ciò comporta non solo un rischio per i lavoratori stessi ma anche per il *Preposto di fatto*, dato che quest’ultimo assume responsabilità significative nei confronti dei lavoratori per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La normativa non fornisce un numero univoco di Preposti da nominare, ma sottolinea solo le funzioni che essi devono ricoprire. Dunque, ogni qual volta le dimensioni dei luoghi di lavoro non permettano ad un unico soggetto di sovrintendere le lavorazioni o le dislocazioni dei processi prevedano più siti di lavoro, il datore di lavoro/dirigente è tenuto a nominare un numero sufficiente di Preposti atti a garantire che ogni processo lavorativo sia correttamente sorvegliato e coordinato.

Anche la scelta del soggetto da nominare è di fondamentale importanza per garantire che lo stesso svolga correttamente i propri compiti. Il Preposto deve essere, infatti, una persona competente ed esperta che conosce perfettamente i processi lavorativi e come questi devono essere condotti, e congiuntamente in possesso di reale e concreto potere gerarchico per l’effettuazione dell’attività a suo carico prevista dall’art. 19 del più volte citato decreto, infatti, è Preposto *“colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri, pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso, in tal modo individuando la caratteristica essenziale nell’attribuzione al medesimo di poteri, sia pur limitati, di sovraordinazione e controllo di altri lavoratori”* (Cassazione Penale, Sez. IV, 12 giugno 2019 n. 25836¹¹).

Inoltre, poiché l’individuazione del Preposto riveste particolare importanza, anche quando si tratta di attività svolte in appalto o subappalto, e/o presso Terzi, a seguito di una modifica apportata all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, che ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro appaltatori

⁹ https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18594:cassazione-penale,-sez-4,-08-giugno-2018,-n-26294-movimentazione-dei-carichi-e-prassi-contra-legem-responsabilit%C3%A0-di-un-datore-di-lavoro-e-di-un-preposto-per-l-infortunio-mortale&catid=17&Itemid=138

¹⁰ https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27805:cassazione-penale,-sez-4,-28-marzo-2022,-n-11030&catid=17&Itemid=138

¹¹ https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20537:cassazione-penale,-sez-4,-12-giugno-2019,-n-25836-operaio-polivalente-schiacciato-dal-rullo-compattatore-responsabili-il-presidente-del-cda,-l-amministratore-delegato,-il-preposto-e-il-coordinatore&catid=17&Itemid=138

o subappaltatori, nell'ambito dello svolgimento dell'attività, di comunicare al committente i nominativi dei soggetti che svolgono la funzione di Preposto, è necessario che chi di competenza in INGV abbia contezza del rispetto di tale previsione, anche al fine essenziale della presenza di un dipendente adeguatamente formato, designato come Preposto dalla ditta esterna/Terzi.

Un caso specifico di interesse è rappresentato comunque da quanto stabilito dal **D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231** (Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile¹²) che in particolare all'art.8 c.5 riporta testualmente: *"Nelle attività di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore."* Pertanto, in base a quanto previsto da detto decreto, si significa pertanto che, in determinati ambiti, i compiti, gli oneri e gli obblighi inerenti e relativi a dette attività, competono, e vengono, per così dire "traslate" e poste a carico dei soggetti, come l'INGV, che sono, in tali evenienza, coordinati dal Dipartimento di Protezione Civile (DPC).

4. Formalizzazione individuazione del Preposto INGV e responsabilità

La individuazione della figura di Preposto *"non comporta alcun aggravio di responsabilità"* [7], su questi, infatti, per la norma vigente, l'attribuzione delle responsabilità e degli obblighi del Preposto alla sicurezza, si realizza automaticamente qualora, anche senza formale attribuzione, il dipendente svolge uno specifico ruolo organizzativo nell'INGV, ufficialmente assegnato o meno. Ad ulteriore conferma e chiarimento di quanto sopra citato, la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV del 11 novembre 2014 n.46437¹³, riporta che *"come il datore di lavoro, anche il dirigente ed il preposto sono indubbiamente destinatari diretti (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro.";* ed ancora, con altri atti la Suprema Corte conferma che *"...le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto"* (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n. 38343).

Pertanto, ad esempio, un coordinatore dello staff di un laboratorio scientifico o un coordinatore di gruppo di lavoro/attività, per il fatto stesso di essere responsabile/coordinatore delle attività di altre persone, ha egli stesso degli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e non può non preoccuparsi della loro tutela.

¹² Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231. "Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile". (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2012) <https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-02-08&task=dettaglio&numgu=32&redaz=012G0017&tmstp=1329227447418>

¹³ https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12050:cassazione-penale-sez-4-11-novembre-2014-n-46437-caduta-mortale-e-violazioni-di-due-coniugi-in-materia-di-sicurezza-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Di contro, essendo il Preposto definito la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”* (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 81/08), non accettare l’incarico di Preposto al fine di evitare le responsabilità conseguenti, significa che il lavoratore non può continuare ad operare nella mansione che presenti attività di coordinamento e direzione di altri lavoratori.

Si tenga inoltre presente, che con il termine *sovrintendere*, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza. Non spetta quindi al Preposto adottare misure di prevenzione, ma spetta fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. Inoltre, nel caso di un infortunio accorso ad un sottoposto, poiché al Preposto compete - in via autonoma - la direzione e la sorveglianza dei lavoratori per evitare che questi possano eseguire operazioni e manovre avventate, ne consegue che la responsabilità del Preposto non sarà mai oggettiva o di posizione, bensì fondata sull’inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza.

Nel caso in cui comunque un Preposto sia senza poteri di spesa necessari per risolvere dei problemi di sicurezza e salute esistenti nel proprio ambiente di lavoro, mantiene comunque le sue responsabilità funzionali, difatti, ad es. una Sentenza di Cassazione del 21/2/2003 riporta che *“Sono irrilevanti anche i poteri di spesa: i dirigenti ed i preposti possono anche non avere grandi poteri decisionali e di spesa, ma hanno comunque il grande compito di rilevare e di segnalare, a chi possiede i poteri decisionali e di spesa, le situazioni di carenza nelle misure di sicurezza”*.

5. Compiti e modalità operative del Preposto INGV

Il Preposto deve segnalare tempestivamente al proprio datore di lavoro (Direttore Generale INGV) o al proprio dirigente (Direttore Centrale, Direttore di Dipartimento, Direttore di Sezione), sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (Art.19 c.1 lett.f del D.Lgs. n. 81/08).

Il Preposto deve *“In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”* (Art.19 c.1 lett.f bis del D.Lgs. n. 81/08).

Pertanto, nel caso ravvisi un pericolo immediato, il Preposto deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, e astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; ma non è sufficiente segnalare tempestivamente il problema al proprio superiore, va invece prontamente bloccata l’attività (ad es. in prossimità di sorveglianza e/o campionamento in ambito outdoor e/o fumarolico-vulcanico, o per sopraggiunte condizioni meteo avverse, ecc.), e/o la macchina-apparecchiatura pericolosa (es. in caso di cattivo stato manutentivo, o carenza di protezioni adeguate, e/o utilizzo errato della stessa, ecc.).

Quindi, in caso di mancato rispetto dell’obbligo del Preposto di informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato (art. 19 c. 1 lett. d) D.Lgs. n. 81/08) e di segnalare al datore di lavoro o al dirigente le situazioni di pericolo (art. 19 c. 1 lett. f) D.Lgs. n. 81/08), quale ad esempio un pericolo strutturale (frontalini ammalorati e pericolanti, controsoffitto instabile, ...), un pericolo elettrico (utilizzo non conforme, utilizzo prolunghe, carenza manutentiva, ...), secondo la Giurisprudenza, comprende anche l’avallo di *“condizioni [...] di altissimo rischio che, in*

ogni caso, al momento del suo allontanamento dal cantiere avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l'integrale sospensione dei lavori.” [Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4340]¹⁴, e nella sua qualità di Preposto “assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, dep. 27/02/2013, Rv. n. 254403)”.

Affinchè comunque il Preposto abbia la possibilità di formalizzare e lasciare traccia scritta della sua attività di Vigilanza, risulta utile e necessario predisporre un Registro dell'Attività di Vigilanza, che potrà costituire valido supporto gestionale.

A tal riguardo si riportano in Appendice esempi di Fac-simile [8], che in quanto tali, possono essere implementati, con riferimento ad esempio, a casistiche inerenti ambiti differenti determinati nelle varie Sezioni e sedi distaccate dell'INGV:

- **Fac-simile 1** – Verifica di Ambienti di Lavoro/Apparecchiature, attrezzature, impianti/ Sostanze pericolose/Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)/Dispositivi di Protezione collettivi (DPC)/Altro
- **Fac-simile 2** – Segnalazioni tempestive al datore di lavoro/dirigente di potenziali situazioni di pericolo (art. 19 c.1-f del D.Lgs.n. 81/08)
- **Fac-simile 3** – Segnalazioni tempestive al datore di lavoro/dirigente di potenziali situazioni di pericolo (art. 19 c.1-f del D.Lgs. n. 81/08)

La fase di popolamento di dati dei Fac-simile, e gli esiti dei riscontri ed interventi di adeguamento susseguenti non solo non costituiranno un **costo**, ma bensì sarà un **investimento**, dagli incalcolabili ritorni sociali e umani di tutela della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro della Ricerca, di efficienza tecnica ed impiantistica, oltre che economici se paragonati ai **costi generati dalla non Sicurezza**, cioè dai quei costi che si generano in caso di infortunio (es. assenza dal lavoro per malattia, sostituzione di un lavoratore infortunato, tempo impiegato dal personale per indagini sull'infortunio, mancata produzione scientifica-tecnologica-tecnica-amministrativa, sanzioni penali, costi assicurativi, perdita di immagine, formazione, medicina del lavoro, ecc.).

I documenti su riportati, inoltre potranno costituire utile riferimento di esperienze e modalità operative, e motivo di studio ed analisi successive.

Le informazioni minime che devono essere contenute nei Fac-simile riguardano almeno:

- nominativo del Preposto;
- data e ora di svolgimento dell'ispezione di Vigilanza;
- area/locale/laboratorio, ecc. dove è avvenuta l'attività di Vigilanza;
- check list dell'oggetto della verifica, nel quale il Preposto indicherà l'esito della verifica (che potrà essere positivo o negativo);
- indicazione di eventuale necessità di sospensione dell'attività lavorativa;
- descrizione delle Non Conformità rilevate e delle Azioni Correttive attuate;
- resoconto degli eventuali Richiami ai Lavoratori a causa di non conformità comportamentali;
- altro da specificare, ...

A questo punto, per quanto sopra riportato potrebbe sembrare che il Preposto debba sorvegliare ininterrottamente i lavoratori, ma una Sentenza della Cassazione Penale sez.IV del 5/11/1987, Grotti, spiega che “Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l'impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente

¹⁴ https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14647:2016-02-03-21-14-01&catid=17&Itemid=138

utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”.

6. La gerarchia organizzativa dei Preposti

Nella distribuzione delle incombenze tra i Preposti occorre applicare il criterio previsto dal combinato disposto delle seguenti norme contenute nel D.Lgs. n. 81/08:

1. Art.2c.1 lett.e) - definisce il Preposto come *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*;
2. Art.19 (*“obblighi del preposto”*) - prevede - nel suo incipit - che *“i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: ...”*.

Ciascun Preposto quindi, all’interno di una data organizzazione, risponderà nei limiti del proprio incarico e dei propri poteri nonché sulla base di ciò che gli compete e – al contempo - di ciò su cui deve essere competente (per formazione, esperienza, anzianità lavorativa, etc.).

7. La formazione del Preposto

La formazione particolare aggiuntiva per i Preposti in materia di Sicurezza e Salute, integrativa e successiva a quella erogata per i lavoratori, è prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 la cui corretta applicazione trovava come riferimento, in termini di contenuti e durata, quale riferimento, l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, oggi abrogato e sostituito dal recentissimo nuovo Accordo Unico riguardante la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro (ASR 17/04/2025) entrato in vigore il 24 maggio 2025 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025¹⁵. Al comma 7 del citato articolo difatti si precisa che, *“i dirigenti e i preposti ricevono dal datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”*, i cui contenuti comprendono fra gli altri, argomenti inerenti:

- a. Principali soggetti coinvolti del sistema di prevenzione, relazioni, e relativi obblighi;
- b. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c. incidenti ed infortuni mancati;
- d. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- e. valutazione dei rischi con particolare riferimento al contesto in cui il Preposto opera;
- f. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

In seguito alle modifiche nei compiti e negli obblighi, si definisce una significativa evoluzione anche nel contesto della formazione destinata al Preposto, sancita dall’aggiunta del comma 7-ter al citato Decreto, il quale specifica che le attività formative devono essere integralmente condotte in modalità in presenza, con un periodo minimo di 6 ore di aggiornamento periodico e,

¹⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/24/25A03080/SG>

in ogni caso, ogniqualvolta ciò risulti necessario a causa dell'evoluzione dei rischi o all'emergere di nuovi fattori di rischio.

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabiliva che la periodicità dell'aggiornamento doveva essere quinquennale, con una durata minima di 6 ore. Tuttavia, la Legge n. 215/2021 ha introdotto un cambiamento significativo, stabilendo che l'aggiornamento deve essere effettuato ogni due anni e in modalità presenziale. Il problema giuridico che ne nasce, però, sta nel fatto che l'applicazione di questa modifica è vincolata all'approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, il cui slittamento ha mantenuto in vigore l'Accordo del 2011, almeno fino alla sua revisione definitiva. A questa duale periodicità di aggiornamento hanno dato parere sia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il tramite rispettivamente della Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022¹⁶, e l'Interpello n. 6/2024¹⁷, che hanno confermato che, in assenza di un nuovo Accordo, l'aggiornamento quinquennale rimane in vigore, in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011. L'Interpello n. 7/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali¹⁸ ha ulteriormente chiarito che la novità dell'aggiornamento biennale introdotta dalla Legge 215/2021 sarà operativa solo quando verrà adottato il nuovo Accordo Stato-Regioni, adozione avvenuta nel corso di elaborazione del presente rapporto, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.119 del 24-05-2025. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Accordo, a meno delle disposizioni transitorie (Parte VII – 2), i contenuti del corso di formazione per Preposti, comprenderanno la trattazione di aspetti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, controllo e comunicazioni relative alle situazioni di rischio, la cui durata è ampliata a 12 ore (in luogo delle 8), e con erogazione soltanto in presenza ed assimilate (videoconferenza sincrona), ed il cui aggiornamento periodico di 6 ore è biennale.

Qualora un Preposto non frequenti i corsi di formazione specifici, peraltro obbligatori, si espone quindi a sanzione sia da parte di INGV, per violazione dei Regolamenti di ente, che da parte degli Organi di Vigilanza (ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ...), oltre che nel caso di eventuale dibattimento processuale, a seguito di infortunio sul lavoro; difatti il magistrato potrebbe comunque ritenere *competente* il Preposto in funzione dell'esperienza, competenza e/o anzianità nella mansione direttiva e quindi rilevarne una responsabilità organizzativa. Pertanto, alla luce di quanto esposto appare del tutto evidente l'utilità di un Sistema di Gestione e database dei corsi di informazione e formazione in materia di Sicurezza e Salute in grado di determinare non soltanto un processo qualitativo e quantitativo in un'ottica di promozione ed integrazione delle misure di prevenzione in materia, ma anche, e soprattutto, di utile strumento anche documentale inerente le competenze curriculari acquisite, prescindendo dal mero assolvimento dell'atto burocratico normativo [Barone, Campisi 2017].

8. Conclusioni

Le modifiche apportate ed introdotte dal D.L. n.146/2021 (convertito in Legge del 17 dicembre 2021 n.215) al D.Lgs. n. 81/08 hanno comportato modifiche importanti al ruolo del Preposto, inteso nella possibile duplice veste di - **Preposto di diritto** e **Preposto di fatto** - e che si sintetizzano nella definizione stessa fornita dall'art.2 c.1 lett.e del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., di cui si riportano di seguito in grassetto le funzioni principali, ed inteso e definito quale "*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico*

¹⁶ <https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/Circolare-1-16022022-obblighi-formativi.pdf>

¹⁷ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-n-6-2024-risposta-cn-ingegneri>

¹⁸ Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n.7/2024 del 21 novembre 2024 - Quesito sull'aggiornamento dei preposti. <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-7-del-21-novembre-2024>

conferitogli, *sovrintendente all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*", in quanto obbligato, e quindi in possesso di potere/dovere interrompere l'attività del lavoratore qualora ne ravvisasse la necessità per motivi di Sicurezza e Salute; e che come anche più volte ricordato dalla giurisprudenza, non necessita di alcuna delega specifica da parte del datore di lavoro, in quanto destinatario diretto (*iure proprio*) delle norme antinfortunistiche (es. Cassazione Penale, Sez. IV del 11 marzo 2013 n.11492, e Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n.38343).

Resta inteso che il Preposto:

- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività, e che comunque *"incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori..."*. [Cassazione penale Sez. IV del 15/01/2020 e Sez. IV, 14/03/2018 n. 26294 e Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030]¹⁹;
- deve esercitare un controllo diretto, senza intermediari, ma ciò non implica un obbligo di presenza continua sul luogo di lavoro, consentendogli di dedicarsi anche ad altre attività, così come chiarito dalla Sentenza della Cassazione Penale del 15 dicembre 2015 n.49361²⁰, che stabilisce che il Preposto non è tenuto a una sorveglianza costante e ininterrotta, ma deve assicurare che le norme di sicurezza siano seguite e che i lavoratori utilizzino adeguatamente gli strumenti di protezione individuale, e delineando i confini dell'obbligo di vigilanza e di informazione nei confronti dei lavoratori, non omettendo comunque la necessaria vigilanza, sovrintendendo e vigilando sull'osservanza, da parte del lavoratore delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza (Cassazione Penale, Sez. 4, del 1 ottobre 2025, n. 32520)²¹. In *"quanto al dovere di presenza costante del datore di lavoro e soggetti a questi equiparati sul luogo di lavoro -come conseguenza specifica della posizione di garanzia e del debito di sicurezza a questi imputato dall'ordinamento, non ultimo dall'art.2087 cc- va ricordato il principio secondo il quale "ad impossibilia nemo tenetur", concreta esplicazione del principio generale di ragionevolezza e di esigibilità della prestazione. E pertanto tale obbligo va inteso nel senso che i soggetti tenuti debbono assicurare, più che la presenza fisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la "gestione" oculata dei luoghi di lavoro mediante l'aver posto in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonchè ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro."* [Sentenza Cassazione Sez.4, n.1238/2004] [9];
- deve essere in concreto in possesso di competenze professionali, nonché essere *"... titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo ..."* [Sentenza Cassazione Sez.4, n.12251 del 19/06/2014, De Vecchi e altro].

Ringraziamenti

Si ringrazia l'*Editor in Chief*, ed il revisore per l'attenta lettura ed i suggerimenti e commenti condivisi. Si ringrazia inoltre Mariano La Via per la cortese collaborazione alla traduzione dell'*Abstract*.

¹⁹ <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/10/30/la-cassazione-sulla-efficacia-causale-della-condotta-colposa-del-lavoratore-e-sullo-standard-probatorio-della-condotta-del-datore-in-materia-di-infortuni-sul-lavoro/>

²⁰ https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14428:2015-12-18-15-56-03&catid=17&Itemid=138

²¹ <https://amblav.it/cassazione-penale-omessa-vigilanza-sull'uso-corretto-di-una-scala-a-pioli-e-responsabilita-del-preposto/>

Bibliografia

- Barone, M. (2005). *Le difficoltà applicative dei sistemi di gestione di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro. L'approccio e la divulgazione delle politiche in tema di SGSL*. Atti del Convegno Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 22-24 Settembre 2005, Trieste, 233-239.
- Barone, M., Campisi, O., Rapisarda, S. (2017). Sistema di Gestione e database per verifica adempimenti normativi e tecnici in materia di Sicurezza e Salute dei siti e stazioni multiparametriche dell'INGV. *Rapporti Tecnici INGV*, 379, 1-28. <https://editoria.ingv.it/rapporti/2017/rapporto379/>
- Barone, M., Campisi, O. (2017). Sistema di Gestione e database dei corsi di informazione e formazione in materia di Sicurezza e Salute svolti presso l'INGV nel periodo 2013-2016. *Rapporti Tecnici INGV*, 366, 1-54. <https://doi.org/10.13127/rpt/366>
- Maiolino, V., Bruno, V., Barone, M., Behncke, B., Calvari, S., Cantarero, M., De Beni, E., Proietti, C., Carmelo, S.C. (2025). Il gioco delle parti: una coinvolgente esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. *Miscellanea INGV*, 94, 1-34. <https://doi.org/10.13127/misc/94>

Sitografia

- [1] <https://www.ingv.it/>
- [2] https://istituto.ingv.it/Regolamenti/Statuto_INGV_2024.pdf
- [3] https://istituto.ingv.it/Regolamenti/Regolamento_del_Personale_Istituto_Nazionale_di_Geofisica_e_Vulcanologia.pdf
- [4] <https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/decreti-e-delibere/anno-2020/decreti-del-presidente-e-del-direttore-generale-6/15458-n-036-dp-emanazione-del-regolamento-di-organizzazione-e-funzionamento-dell-istituto-nazionale-di-geofisica-e-vulcanologia-ingv-pdf/file.html>
- [5] https://istituto.ingv.it/images/altri_regolamenti/REGOLAMENTO_PER_LA_SICUREZZA_E_LA_SALUTE_NEI_LUOGHI_DI_LAVORO_INGV_agg30sett2022.pdf
- [6] <https://www.mim.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496>
- [7] https://dsv.units.it/sites/dsv.units.it/files/Manuale_Preposti_NEW.pdf, <https://incoedile.altervista.org/blog/il-/>
- [8] <https://www.vegaengineering.com/modulistica/fac-simile-modulo-per-la-registrazione-delle-attivita-di-vigilanza-e-supervisione-del-preposto-alla-sicurezza/>
- [9] <https://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/sicurezza-nelle-costruzioni/osservazione-sulla-sicurezza-nelle-costruzioni/sentenze-corte-cassazione/soggetto-preposto>

APPENDICE

**REGISTRO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL PREPOSTO
AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D. LGS. 81/08**

Nome e cognome del Preposto: _____ Sezione INGV:

Data dell'ispezione: ____/____/____ Ora dell'ispezione: ____:____ Area/Laboratorio: _____

In conformità con quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. 81/08, in data odierna è stata effettuata la seguente attività di vigilanza.

OGGETTO DELLA VERIFICA		ESITO		ATTIVITA' SOSPESA (SI/NO)*
		POSITIVO	NEGATIVO	
Ambienti di lavoro (sicurezza, igiene e salubrità)	Accessibilità percorsi di transito			
	Accessibilità uscite di emergenza			
	Corretto deposito materiali			
Apparecchiature, attrezzature, impianti	Corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei lavoratori			
	Corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza			
Sostanze pericolose (chimiche, ...)	Corretto utilizzo delle sostanze da parte dei lavoratori			
	Corretto stoccaggio delle sostanze			
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)	Corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori			
DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva)	Presenza e corretto utilizzo dei DPC da parte dei lavoratori			
.....				

***Nota:** con esito "Negativo" (ossia in presenza di Non Conformità) l'attività lavorativa deve essere sospesa, a meno che la Non Conformità venga rimossa applicando immediatamente le necessarie azioni correttive.

Descrizione delle **Non Conformità (NC)** rilevate e delle eventuali **Azioni Correttive** attuate immediatamente:

Riportare eventuali richiami ai lavoratori per correggere comportamenti non conformi: _____

Data e ora di conclusione dell’ispezione

Estremi di Rif. trasmissione al DdL/Dirigente

____/____/____

____:____

Firma del Preposto

Firma per presa visione

Fac-simile 2

VERBALE DI AVVENUTA SEGNALAZIONE POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO

(Ai sensi dell' art.19 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08)

Per garantire la tempestività richiesta dalla normativa è consigliato anticipare verbalmente la segnalazione, dettagliando, poi, se del caso, tramite il presente modulo

Gent.le datore di lavoro/dirigente

Oggetto: segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di potenziali situazioni di pericolo (art.19 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08)

Come anticipato verbalmente/telefonicamente, il giorno alle ore..... Le confermo che n.q. di Preposto INGV della sezione di ha verificato che nel (es. ufficio, laboratorio, stazione multiparametrica) sono presenti le seguenti condizioni:

() deficienze di mezzi ed attrezzature di lavoro:

.....
.....

() deficienze dei dispositivi di protezione collettivi/individuale:

.....
.....

() condizioni di pericolo che si sono verificate durante il lavoro, delle quali è venuto a conoscenza sulla base della formazione ricevuta:

.....
.....

() altro (specificare):

.....
.....

In particolare il sottoscritto tiene a evidenziare che

.....

Tanto in osservanza alle disposizioni di cui all'art.19 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08

Distinti saluti

Il preposto

.....

Il datore di lavoro/dirigente

.....

Copia per il Preposto/Copia per il DdL/Dirigente

Fac-simile 3

**SCHEDA SEGNALAZIONE ANOMALIE
AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO
D.Lgs 81/2008, art. 19 e art. 20**

Scheda N°/2025 Data ____/____/____ Area/Locale _____
Nome Cognome Ruolo _____

Situazione anomala constatata relativa a:

- | | |
|---|---|
| ☐ Attrezzature di Lavoro | ☐ Procedure di Lavoro |
| ☐ Macchine | ☐ Comportamenti non sicuri |
| ☐ DPI | ☐ Impianti |
| ☐ Dispositivi gestione emergenze | ☐ Fornitori/personale in appalto |
| ☐ Ambienti di lavoro | ☐ Altro: |

Descrivere l'anomalia constatata:
.....

E' possibile mettere in atto azioni correttive immediate? ☐ SI ☐ NO

Se SI quali azioni/iniziative intraprese:
.....

Se NO, indicare se è necessario un intervento più approfondito/specifico/urgente:
.....

Note:
.....

Firma del Segnalatore

Firma del Preposto

Firma

Per presa visione il Sig. _____ in qualità di _____

Firma

Per presa visione il Sig. _____ in qualità di _____

Il modulo deve essere messo a disposizione del Datore di Lavoro e del Servizio di Prevenzione e Protezione



QUADERNI di GEOFISICA

ISSN 1590-2595

<https://collane-editoriali.ingv.it/index.php/qdg/it/index/>

QUADERNI di GEOFISICA è una rivista scientifica che pubblica dati, misurazioni e osservazioni geofisiche (anche preliminari) in italiano e inglese. L'obiettivo è una diffusione rapida e gratuita per la comunità scientifica, garantita da un processo di peer-review e da un Editorial Board multidisciplinare. La rivista è inclusa in "Emerging Sources Citation Index" di Clarivate Analytics e "Open Access Journals" di Scopus, e adotta il modello Diamond Open Access, che non prevede costi né per gli autori né per i lettori.

QUADERNI di GEOFISICA is a scientific journal that publishes geophysical data, measurements and observations, including preliminary results, in Italian and English. Its aim is to ensure rapid and free dissemination to the research community, supported by a peer-review process and by a multidisciplinary Editorial Board. The journal is included in the Emerging Sources Citation Index of Clarivate Analytics and it's included in the Open Access journals of Scopus. It follows the Diamond Open Access model, with no charges for either authors or readers.



RAPPORTI TECNICI INGV

ISSN 2039-7941

<https://collane-editoriali.ingv.it/index.php/rt/it/index>

RAPPORTI TECNICI INGV è una rivista tecnico-scientifica che mette in mostra le numerose attività tecnologiche e di ricerca condotte dai ricercatori e tecnici INGV, e non solo. Pubblicata in italiano e inglese, RAPPORTI TECNICI INGV è ideata per valorizzare anche quei lavori che offrono un contributo significativo dal punto di vista tecnico, operativo o documentale fondamentale per lo sviluppo dell'Ente. La rivista adotta il modello Diamond Open Access, che non prevede costi né per gli autori né per i lettori.

RAPPORTI TECNICI INGV is a technical-scientific journal that showcases the wide range of technological and research activities carried out by INGV researchers and technical staff, as well as by external contributors. Published in Italian and English, RAPPORTI TECNICI INGV is designed to highlight works that provide a significant contribution from a technical, operational, or documentary perspective, and that are essential to INGV development. The journal follows the Diamond Open Access model, with no charges for either authors or readers.



MISCELLANEA INGV

ISSN 2039-6651

<https://collane-editoriali.ingv.it/index.php/mi/it/index>

MISCELLANEA INGV rappresenta una tipologia di editoria non tradizionalmente catalogabile nelle ordinarie riviste scientifiche di settore. Pubblicata in lingua italiana e inglese, MISCELLANEA INGV offre uno spazio per la pubblicazione di materiali eterogenei che, pur non rientrando nei formati più strutturati delle altre Collane editoriali INGV, rivestono un interesse scientifico, tecnico o divulgativo. La rivista adotta il modello Diamond Open Access, che non prevede costi né per gli autori né per i lettori.

MISCELLANEA INGV represents a form of publishing that cannot be classified within the standard scientific journals. Published in Italian and English, MISCELLANEA INGV provides a venue for the publication of heterogeneous materials that are of scientific, technical or outreach interest, even though they do not fall within the more structured formats of the other INGV editorial series. The journal follows the Diamond Open Access model, with no charges for either authors or readers.

Progetto grafico
Barbara ANGIONI
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Ufficio Editoriale
Francesca DI STEFANO | Coordinatore

Segreteria di redazione
segreteria.collane-editoriali@ingv.it

Editing | Produzione | Grafica redazionale
Barbara ANGIONI
Massimiliano CASCONI
Francesca DI STEFANO
Patrizia PANTANI

© 2026 the Author(s). All rights reserved. Open Access



Creative Commons Attribution 4.0 International



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA